

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Anno XVII - N. 101

Siena, settembre - ottobre 2012

Pubblicato il 28 novembre 2012

BOLLETTINO UFFICIALE

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università



PARTE I

Modifiche di Statuto, Regolamenti, disposizioni di carattere generale

Sommario

Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche

- Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie (Classe L-2 Biotecnologie): Modifiche Artt. 2 e 7 dell'allegato 3 "Regolamento per la tesi di laurea" (D.R. n. 1629/2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....	Pag. 3
- Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Classe LM-9 in Biotecnologie Mediche, veterinarie e farmaceutiche): Modifiche Art. 7 dell'allegato 3 "Regolamento per la tesi di laurea" (D.R. n. 1628/2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....	" 6
- Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Filosofia (Classe LM-78 in Scienze Filosofiche & Classe LM-84 in Scienze Storiche): Modifiche Art. 7 (D.R. n. 1327/2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....	" 7
- Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici: Modifica Art. 7 (D.R. n. 1325/2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....	" 8

Altri Regolamenti

- Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento a personale non di ruolo dell'Università degli Studi di Siena: emanazione (D.R. 1262-2012).....	" 9
- Regolamento per l'incentivazione del pensionamento volontario dei professori: emanazione (D.R. n. 1275-2012).....	" 14
- Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia dell'Università degli Studi di Siena: emanazione (D.R. n. 1361-2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....	" 16
- Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena: Modifiche e sostituzione disposizioni (D.R. n. 1529-2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....	" 22
- Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/2010: emanazione (D.R. n. 1591-2012/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....	" 27

Vari

- Modalità per il conferimento dei premi, delle borse e dei rimborsi per attività di stage (D.D.A. n. 1373-2012/Uff.Borse.Premi Studio).....	" 28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Divisione atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 1629/2012
Pr. N. 50096
del 31.10.2012

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 di "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" e s.m. e i., e in particolare l'articolo 11;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509";
- Visto il D.M. 16 marzo 2007 recante Determinazione delle classi delle lauree universitarie;
- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 su "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";
- Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 su "Requisiti necessari dei corsi di studio";
- Visto il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 recante "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e s.m. e i., e in particolare gli articoli 6, 7, 21, 22, e fatte salve, in questa fase transitoria, le disposizioni dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, oggetto di graduale attuazione;
- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 relativo alla modifica della Parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo approvata con Decreto Direttoriale 5 maggio 2009 e s.m. e i.;
- Visto il D.R. n.1646/2008-09 dell'8 giugno 2009 relativo alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti e/o ridefiniti ai sensi del D.M. n. 270/2004 e successivi Decreti

attuativi, approvata con Decreto Direttoriale MIUR 27 maggio 2009, e s.m. e i.;

- Visto il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie (Classe L-2 Biotecnologie) emanato con D.R. n. 2609 del 22 ottobre 2009 e s.m. e i., recante come Allegato 3 il "Regolamento per la tesi di laurea";
- Viste le Linee guida di Ateneo per l'Offerta Formativa per l'A.A. 2012/2013 approvate dal Senato Accademico in data 3 aprile 2012;
- Viste le proposte di modifica degli articoli 2 e 7 dell'Allegato 3 "Regolamento per la tesi di laurea" al precitato Regolamento Didattico, deliberate dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 7 settembre 2012;
- Vista la delibera n. 7 dell'11 ottobre 2012 con la quale il Senato Accademico approvava con modifiche quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in merito all'Allegato 3 "Regolamento per la tesi di laurea" al Regolamento Didattico sopracitato;
- Ravvisate la necessità e l'urgenza di recepire nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie (Classe L-2 Biotecnologie) le modifiche degli articoli 2 e 7 dell'Allegato 3 "Regolamento per la tesi di laurea", nei termini considerati;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione nell'Albo *on-line* del presente provvedimento, il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie (Classe L-2 Biotecnologie), emanato con D.R. n. 2609 del 22 ottobre 2009 e s.m. e i., è modificato nei termini di cui agli articoli successivi.

Articolo 2

1. All'Art. 2 dell'Allegato 3 "Regolamento per la tesi di laurea" al Regolamento di cui all'Articolo 1 sono soppressi il primo e l'ultimo periodo, rispettivamente "Il comitato per la didattica (CpD) curerà la pubblicazione sul sito web del CdL delle varie tesi offerte dai docenti." e "Il CpD delibererà l'assegnazione delle tesi in un'unica riunione che si terrà nell'ultima settimana di settembre, subito prima dell'inizio del 3° anno del CdL."

Articolo 3

1. All'Art. 7 dell'Allegato 3 "Regolamento per la tesi di laurea" al Regolamento di cui all'Articolo 1, dopo "La" e prima di "composta", al posto di "commissione per l'esame di Laurea è", leggesi: "Commissione per l'esame di laurea sarà"; ancora dopo "composta" e prima di "presieduta di norma", al posto di "secondo quanto previsto dal RDA (art.

15) e", leggasi "da 5 membri, e nominata dal Preside della Facoltà di riferimento su proposta del Comitato per la Didattica. Possono far parte di detta Commissione anche correlatori esterni, in qualità di cultori della materia, purché in numero non superiore al venti per cento dei componenti. Altri correlatori esterni, in qualità di cultori della materia, possono far parte della commissione di laurea in sovrannumero e solo con parere consultivo. Il correlatore che andrà a far parte della Commissione come membro ufficiale sarà individuato, in caso di pluralità di correlatori all'interno di una stessa sessione, in base ai seguenti criteri preferenziali: docente di ruolo dell'Università di Siena in ordine di anzianità di ruolo; tutte le altre categorie in base all'anzianità anagrafica. La Commissione sarà".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo on-line di Ateneo.

Siena, 30 ottobre 2012

IL RETTORE

Prof. Angelo Riccaboni

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Divisione atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 1628/2012

Pr. N. 50094

del 31.10.2012

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 di "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" e s.m. e i., e in particolare l'articolo 11;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509";
- Visto il D.M. 16 marzo 2007 recante Determinazione delle classi di laurea magistrale e s.m. e i.;
- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 su "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";
- Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 su "Requisiti necessari dei corsi di studio";
- Visto il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 recante

"Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012";

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e s.m. e i., e in particolare gli articoli 6, 7, 21, 22, e fatte salve, in questa fase transitoria, le disposizioni dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, oggetto di graduale attuazione;
- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e s.m. e i.;
- Visto il D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 relativo alla modifica della Parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo approvata con Decreto Direttoriale 5 maggio 2009, e s.m. e i.;
- Visto il D.R. n. 1646/2008-09 dell'8 giugno 2009 relativo alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti e/o ridefiniti ai sensi del D.M. n. 270/2004 e successivi Decreti attuativi, approvata con Decreto Direttoriale MIUR 27 maggio 2009 e s.m. e i.;
- Visto il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) emanato con D.R. n. 2611 del 22 ottobre 2009 e s. m. e i., recante come Allegato 3 il "Regolamento per la tesi di laurea";
- Viste le Linee guida di Ateneo per l'Offerta Formativa per l'A.A. 2012/2013 approvate dal Senato Accademico in data 3 aprile 2012;
- Vista la proposta di modifica dell'Articolo 7 dell'Allegato 3 "Regolamento per la tesi di laurea" al precitato Regolamento Didattico, deliberata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 7 settembre 2012;
- Vista la delibera n. 8 dell'11 ottobre 2012 con la quale il Senato Accademico approvava con modifiche quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in merito all'Articolo 7 dell'Allegato 3 "Regolamento per la tesi di laurea" al Regolamento Didattico sopracitato;
- Ravvisate la necessità e l'urgenza di recepire nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) la modifica dell'Articolo 7 dell'Allegato 3 "Regolamento per la tesi di laurea", nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione nell'Albo *on-line* del presente provvedimento, il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), emanato con D.R. n. 2611 del 22 ottobre 2009 e s. m. e i., è modificato nei termini di cui al comma successivo.

2. All'Art. 7 dell'Allegato 3 "Regolamento per la tesi di laurea" al Regolamento di cui al comma 1, dopo "La" e prima di "composta", al posto di "commissione per l'esame di Laurea è" leggasi: "Commissione per l'esame di laurea sarà"; ancora dopo "composta" e prima di "presieduta", al posto di "secondo quanto previsto dal RDA (art. 15) e" leggasi: "da 5 membri, e nominata dal Preside della Facoltà di riferimento su proposta del Comitato per la Didattica. Possono far parte di detta Commissione anche correlatori esterni, in qualità di cultori della materia, purché in numero non superiore al venti per cento dei componenti. Altri correlatori esterni, in qualità di cultori della materia, possono far parte della commissione di laurea in sovrannumero e solo con parere consultivo. Il correlatore che andrà a far parte della Commissione come membro ufficiale sarà individuato, in caso di pluralità di correlatori all'interno di una stessa sessione, in base ai seguenti criteri preferenziali: docente di ruolo dell'Università di Siena in ordine di anzianità di ruolo; tutte le altre categorie in base all'anzianità anagrafica. La Commissione sarà".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Siena, 30 ottobre 2012

IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Divisione atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 1327/2012
Pr. N. 43792
del 25.09.2012

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;

- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 di "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" e s.m. e i., e in particolare l'articolo 11;

- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509";

- Visto il D.M. 16 marzo 2007 recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale" e s.m. e i.;

- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 su "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";

- Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 su "Requisiti necessari dei corsi di studio";

- Visto il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 recante "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012";

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e s.m. e i., e in particolare gli articoli 6, 7, 21, 22, e fatte salve, in questa fase transitoria, le disposizioni dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, oggetto di graduale attuazione;

- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e s.m. e i.;

- Viste le Linee guida di Ateneo per la revisione degli ordinamenti didattici, approvate dal Senato Accademico nella seduta del 18 febbraio 2008, modificate nelle sedute del 30 settembre 2008 e 4 maggio 2009, integrate e sostituite dalle regole sull'Offerta Formativa 2011/12, approvate dal Senato Accademico nella seduta del 21 dicembre 2010 e per la programmazione didattica per l'A.A. 2011/2012 nella seduta del 7 giugno 2011;

- Viste le Linee guida di Ateneo per l'Offerta Formativa per l'A.A. 2012/2013 approvate dal Senato Accademico in data 3 aprile 2012;

- Visto il D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 relativo alla modifica della Parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo approvata con Decreto Direttoriale 5 maggio 2009 e s.m. e i.;

- Visto il D.R. n. 1646 dell'8 giugno 2009 relativo alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti e/o ridefiniti ai sensi del D.M. n. 270/2004 e successivi Decreti attuativi, approvata con Decreto Direttoriale MIUR 27 maggio 2009, e s.m. e i.;

- Visto il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale interclasse in Storia e Filosofia (Classe LM-78 in Scienze filosofiche & Classe LM-

84 in Scienze storiche) emanato con D.R. n. 2251 del 16 dicembre 2011;

- Vista la proposta di modifica dell'articolo 7 del precitato Regolamento Didattico, deliberata dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia nella seduta dell'11 luglio 2012 con decorrenza dall'a.a. 2012/2013;

- Vista la delibera n. 9 dell'11 settembre 2012 con la quale il Senato Accademico approvava quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia in merito alla modifica dell'articolo 7 del Regolamento Didattico sopracitato;

- Ravvisate la necessità e l'urgenza di recepire nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Filosofia (Classe LM-84 & Classe LM-78) la modifica dell'articolo 7, nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione nell'Albo *on-line* del presente provvedimento e a valere già dall'a.a. 2012/2013, il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Filosofia (Classe LM-78 in Scienze filosofiche & Classe LM-84 in Scienze storiche), emanato con D.R. n. 2251 del 16 dicembre 2011, è modificato nei termini di cui al comma successivo.

2. Nel Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, al punto 2. del Curriculum di Storia di cui all'art. 7 - *Requisiti curriculari per l'ammissione*, è soppressa la lettera d) recante "competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL core; tale equipollenza verrà valutata dal comitato didattico, sentito il parere del laboratorio informatico." Parimenti, al punto 2.A, è soppressa la lettera d) recante "competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL core." Ancora, al punto 1B. del Curriculum di Filosofia, è soppressa la lettera d) recante "competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL core." Infine, al punto 2B. del medesimo Art. 7, è soppressa la lettera c) recante "competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL core; tale equipollenza verrà valutata dal comitato didattico, sentito il parere del laboratorio informatico."

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on line* di Ateneo.

Siena, 24 settembre 2012

IL RETTORE

Prof. Angelo Riccaboni

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Divisione atti normativi

e affari istituzionali

D.R. Rep. 1325/2012

Pr. N. 43787

del 25.09.2012

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;

- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 di "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 11;

- Vista la Legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali" e in particolare l' articolo 6 sulle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;

- Visto il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1087, relativo all' istituzione presso l' Università degli Studi di Siena della Scuola di Specializzazione in Storia dell' Arte Medioevale e Moderna e i successivi decreti rettorali relativi ai cambi di denominazione e alle modifiche dell' ordinamento didattico della scuola medesima;

- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509", e successivi Decreti attuativi;

- Visto il D.M. 31 gennaio 2006 recante il "Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale", attuativo della Legge n. 29/2001 e, in particolare l' allegato 3 al medesimo decreto;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 6, 7, 21, 22, e fatte salve, in questa fase transitoria, le disposizioni dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, oggetto di graduale attuazione;

- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e s.m. e i.;

- Visto il D.R. n. 1417 del 18 settembre 2001, di emanazione del Regolamento Didattico della

Facoltà di Lettere e Filosofia e successive modificazioni e integrazioni:

- Visto il D.R. n. 280 del 10 dicembre 2008, di emanazione del Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici;

- Vista la delibera n. 5 del 27 giugno 2012 del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, relativo alla proposta di modifica dell' Art. 7 del sopracitato Regolamento;

- Vista la delibera n. 8 dell'11 settembre 2012 con la quale il Senato Accademico approvava quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia in merito alla modifica dell'articolo 7 del Regolamento sopracitato;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nel Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici la proposta di modifica dell'articolo 7, nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione nell'Albo *on-line* del presente provvedimento, e a valere già dall'a.a. 2012/2013, il Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, emanato con D.R. n. 280 del 10 dicembre 2008, è modificato nei termini di cui ai commi successivi.

2. Al comma 1 dell'Art. 7, dopo *"attività"*, e prima di *"relativa"*, al posto di *"moduli didattici"*, leggasi: *"corsi e moduli didattici"*.

3. Al comma 3 dell' Art. 7, dopo *"impegno medio"*, sono sopprese le parole *"delle quali 17 ore per attività di studio."*, e viene inserita la tabella di seguito riportata:

Tipologia attività formativa	Ore di attività formative per lezioni	Ore di attività individuali
Per ogni CFU	5	20

4. Al comma 4 dell'articolo 7 primo periodo, dopo *"comprende"*, e prima di *"per"*, si aggiunge *"complessivamente"*; ancora, dopo *"anno"*, e prima di *"da distribuire"*, al posto di *"non meno di mille ore (pari complessivamente a 40 CFU)"*, leggasi: *"40 CFU"*; ancora, dopo *"ricerche"*, e prima di *"e attività"*, è soppressa l'indicazione *"(320 ore)"*; ancora, dopo *"studio"*, e prima di *"Mentre"*, è soppressa l'indicazione *"(680 ore)"*. Sempre al comma 4, dopo *"comprende"*, al posto di

"complessivamente non meno di settecentocinquanta ore (pari complessivamente a 30 CFU)", leggasi: *"complessivamente 30 CFU"*; ancora, alla fine del primo periodo, dopo *"ricerche"* e prima di *"e attività di studio"*, è soppressa l'indicazione *"(240 ore)"*; ancora, dopo *"studio"*, e prima di *"Alle attività"*, è soppressa l'indicazione *"(510 ore)"*. Ancora, nel secondo periodo, dopo *"dedicate"*, al posto di *"non meno di settecentocinquanta ore, da ripartirsi nei due anni di corso (pari a complessivamente 30 CFU)"*, leggasi: *"30 CFU distribuiti per i due anni di corso"*.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on line* nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 24 settembre 2012 **IL RETTORE**
Prof. Angelo Riccaboni

D.R. N. 1262/2012
Pr. N. 41887
del 11.09.2012

IL RETTORE

- *Viste le leggi sull'istruzione e sull'autonomia universitaria:*

- *Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;*

- *Vista la Legge 30 dicembre 2010, N. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare l'art. 6, comma 10 e l'art. 23;*

- *Visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, nr. 35, e in particolare l'art. 49, comma 1 lett. l), nn. 1) e 2);*

- *Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;*

- *Visto il Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento, emanato con D.R. n. 1388 del 29 luglio 2011, e considerata la necessità di rivederne il contenuto, sia a seguito delle modifiche introdotte alla Legge 240/2010, sia per l'esperienza maturata nel corso del primo anno di vigenza del medesimo, e considerata dal Senato Accademico l'opportunità di diversificare la disciplina per i casi di insegnamenti da erogare nei corsi di studio di primo e secondo livello, rispetto a quelli di terzo livello;*

- Vista la delibera n. 8 del 18 luglio 2012, con la quale il Senato accademico esprimeva parere favorevole sul Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento a personale non di ruolo dell'Università degli Studi di Siena;

- Vista la delibera n. 5 del 27 luglio 2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava per quanto di competenza il sopraccitato Regolamento;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di dare pronta attuazione al predetto Regolamento;

- Sentito il Direttore Amministrativo;

DECRETA

1. E' emanato il Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento a personale non di ruolo dell'Università degli Studi di Siena, nel testo di cui all'Allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento.

2. Le disposizioni del Regolamento di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo *on line*; dalla stessa data, sono abrogate le disposizioni del Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 1388 del 29 luglio 2011.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Siena, 11 settembre 2012 **IL RETTORE**
(Prof. Angelo Riccaboni)

Allegato 1 al D.R. n. 1262 del 11/09/2012

Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento a personale non di ruolo dell'Università degli Studi di Siena

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

per corsi di studio: i corsi idonei a conseguire i diplomi di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, Tirocinio Formativo Attivo;

per strutture didattiche: i Dipartimenti e, fino alla soppressione di queste, le Facoltà;

per collaborazioni coordinate e continuative: le attività di lavoro caratterizzate da coordinazione, continuità e natura prevalentemente personale dell'opera, senza vincolo di subordinazione;

per incarichi didattici: gli incarichi aventi a oggetto lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative;

per contratto a titolo gratuito: contratto per il quale la prestazione di un soggetto non produce a carico dell'Ateneo alcuna obbligazione di carattere

pecuniario;

per contratto a titolo oneroso: il contratto che si fonda sullo scambio di prestazioni economicamente apprezzabili;

per professori a contratto: i titolari di incarichi di insegnamento affidati ai sensi del presente regolamento, per la durata dell'incarico.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici nei corsi di studio attivati nell'Università di Siena a soggetti italiani e stranieri non di ruolo della medesima Università.

Art. 3 - Programmazione didattica

1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono attribuiti nel rispetto del codice etico, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura didattica.

2. Le strutture responsabili della programmazione didattica affidano gli incarichi di insegnamento per ciascun anno accademico, con deliberazioni degli organi competenti, indicanti la natura dell'incarico, l'oggetto e la tipologia delle attività formative da svolgere, la loro durata, l'impegno orario e, in caso di contratti e incarichi retribuiti, l'ammontare del compenso, che deve essere in linea con il budget disponibile.

Art. 4 - Incarichi conferibili e divieti

1. I contratti e gli incarichi di insegnamento hanno ad oggetto la responsabilità delle attività formative rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, le attività di cui alla lettera f) dell'art. 10 del D.M. 509/99 e d) dell'art. 10 del D.M. 270/2004, nonché le attività autonomamente scelte dallo studente di cui all'art. 10 c. 5 lettera a) del D.M. 270/2004.

2. Agli affidamenti e alle selezioni di cui ai successivi articoli 5, 6, 7 non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura didattica di riferimento dei corsi formativi per i quali si attribuisce l'insegnamento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale/Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione

1. E' possibile stipulare contratti per corsi o moduli di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, con

esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale.

2. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da affidare è effettuata dall'organo competente della struttura didattica responsabile, nonché, a posteriori, dal Nucleo di Valutazione che può anche individuare specifiche categorie professionali ritenute di per sé idonee in relazione alla peculiarità dell'attività da svolgere e fornire ogni altra indicazione utile.

3. I contratti sono stipulati dal Rettore, o da un suo delegato, e trasmessi al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione per le verifiche e determinazioni di rispettiva competenza, sulla base di delibere di proposta delle strutture responsabili della programmazione didattica che contengano l'indicazione dei dati di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

4. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito dei protocolli di intesa e delle convenzioni di cui al successivo comma 5, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Ai destinatari dei contratti a titolo gratuito può essere riconosciuto il rimborso delle spese di missione nell'ambito del budget della struttura didattica.

5. I dipendenti di enti pubblici, e in particolare il personale dell'area sanitaria di cui al D.Lgs 502/92, e i dipendenti delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993 svolgono attività didattica a titolo gratuito o oneroso, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra Ateneo e gli stessi enti e/o istituzioni. Alle strutture didattiche che propongono l'incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico.

6. Gli affidamenti di cui al presente articolo sono retribuiti in misura non inferiore a quelli di cui all'art. 7.

Art. 6 – Conferimento diretto a docenti delle Università italiane

1. Le strutture didattiche possono affidare incarichi di insegnamento in modo diretto a docenti di altre Università italiane, previo nulla osta da parte del Rettore dell'Università di appartenenza.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 possono essere affidati a titolo gratuito o oneroso. Nel caso di affidamento a titolo oneroso, l'importo viene stabilito dalla struttura didattica, e deve rientrare nel budget ad essa attribuito. Ai fini fiscali e previdenziali, il compenso è considerato trattamento economico assimilato a lavoro dipendente.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, se conferiti a titolo gratuito, non rientrano nel limite del 5 per cento richiamato all'art. 5, c. 4.

Art. 7 – Conferimento mediante selezione

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, le strutture didattiche possono deliberare il conferimento, a titolo oneroso, di incarichi di insegnamento per fare fronte a specifiche esigenze di didattica, anche integrativa, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle strutture, nel rispetto del codice etico e previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. All'atto della richiesta di bando, la struttura didattica indica su quali fondi trovano copertura finanziaria i contratti proposti. L'importo da considerare per la prenotazione di impegno deve essere il massimo prevedibile in relazione al compenso lordo e agli oneri-ente. Espletata la selezione, all'atto della stipula del contratto verrà assunto l'impegno di spesa definitivo.

Art. 8 – Criteri e modalità di selezione

1. Il Responsabile della struttura didattica chiede l'avvio delle procedure di selezione, per le quali l'Amministrazione emana uno o più bandi che devono espressamente prevedere i seguenti elementi:

- a) la denominazione del corso di insegnamento; il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente; il numero di ore di attività complessiva; l'indicazione della durata;
- b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sull'albo online dell'Ateneo;
- d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili;
- e) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere:

- attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari degli studenti;
- titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche);
- eventuali pubblicazioni.

2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- *curriculum* dell'attività didattica, scientifica e professionale;
- elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché l'elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla struttura didattica.

3. Le procedure di selezione sono svolte da una o più commissioni nominate dalla struttura didattica e composte da almeno 3 membri, di cui almeno uno afferente al SSD dell'insegnamento oggetto del bando, o, se questo non presente, a SSD affini (secondo i criteri definiti dal MIUR).

Ultimate le procedure di selezione, la commissione giudicatrice formula la graduatoria dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità.

4. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

5. Al termine dei propri lavori, la commissione segnala alla struttura didattica proponente il nominativo del soggetto a cui attribuire l'incarico. L'organo collegiale della struttura didattica, verificata la copertura finanziaria e il rispetto dei requisiti soggetti e oggettivi previsti dal presente regolamento e dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico, delibera l'affidamento dell'incarico al soggetto individuato dalla commissione, trasmettendo i relativi atti al Rettore.

In caso di urgenza, il Responsabile della struttura didattica procede con proprio decreto, che sottopone a ratifica dell'organo deliberante nella prima seduta utile.

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

1. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi didattici di cui all'art. 7 coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni.
2. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale, a parità di merito, ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi.
3. E' possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei predetti requisiti in casi eccezionali previsti nel bando, con deliberazione motivata della struttura didattica e previa autorizzazione del

Senato Accademico.

Art. 10 – Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le strutture didattiche possono proporre al Rettore, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi appositamente messi a disposizione da privati, imprese o fondazioni, il conferimento di contratti di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicazione del *curriculum* del candidato nel sito internet dell'università, sottopone la proposta al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Art. 11 - Attività didattica degli assegnisti di ricerca

1. Gli assegnisti di ricerca, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, possono svolgere attività didattiche che vengono a loro attribuite secondo le modalità previste dall'art. 7.
2. A ogni assegnista di ricerca non possono comunque essere affidate più di 60 ore - da intendersi retribuite - di attività didattica per anno accademico.

Art. 12 - Ricorsi sulla decisione

1. I partecipanti alle selezioni possono presentare ricorso scritto al Rettore avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'esito della selezione; il Rettore decide entro i 30 giorni successivi con provvedimento motivato adottato previo parere vincolante di una commissione di tre membri esperti della disciplina oggetto di selezione da lui stesso nominata per l'esame del ricorso.

Art. 13 - Norme generali per i contratti

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli diretti a docenti di altre Università di cui all'art. 6 affidati mediante provvedimento del Rettore, sono formalizzati mediante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo. Detti contratti sono sottoscritti dal Rettore o suo delegato.
2. I contratti hanno durata per l'intero anno accademico e possono essere rinnovati con le modalità previste dal successivo art. 18 del presente regolamento.
3. Il titolare dell'incarico assume il titolo di professore a contratto per il periodo di svolgimento dell'attività.
4. La stipulazione dei contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli

universitari.

Art. 14 - Compiti e doveri didattici dei professori a contratto

1. I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione della prova finale e delle eventuali prove intermedie, la somministrazione dei questionari di valutazione, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Tutte le attività formative dovranno essere riportate nel relativo registro delle lezioni e nel riepilogo delle altre attività.

3. I pagamenti saranno modulati come segue:

a) 30% del compenso totale previa dichiarazione, da parte del Responsabile del Corso di Studio, dell'avvenuto inizio delle lezioni o altre attività didattiche;

b) 40% del compenso totale, previa dichiarazione dell'avvenuto completamento del corso di insegnamento o altre attività didattiche, subordinata alla consegna del registro delle lezioni validato da parte del responsabile della struttura didattica;

c) 30% (saldo finale) a conclusione degli obblighi contrattuali; nel caso di corsi di insegnamento, tali obblighi si considerano assolti con l'ultima sessione di esame dell'anno accademico di riferimento, subordinatamente alla consegna del riepilogo delle attività.

Il saldo finale viene disposto, previa dichiarazione di completa esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, da parte del Responsabile della struttura.

4. I professori a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca.

5. Nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del Responsabile della struttura didattica.

6. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati;
- violazione del regime delle incompatibilità.

Art. 15 - Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed

integrazioni.

2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti di cui al presente regolamento nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Art. 16 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti anche con riguardo alle disponibilità finanziarie dell'Ateneo, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Per i contratti di cui all'art. 7, tali parametri sono coerenti con il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 313 del 21.7.2011.

2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà rapportato alle ore effettivamente svolte.

Art. 17 - Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi

1. I dipendenti di enti pubblici devono produrre l'autorizzazione del proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa.

2. Gli assegnisti di ricerca, per lo svolgimento dell'attività didattica, devono preventivamente acquisire il nulla osta del docente Responsabile scientifico dell'assegno di ricerca.

Art. 18 - Durata e rinnovo degli incarichi

1. L'attività di insegnamento conferita ai sensi del presente regolamento si svolge nell'arco dell'anno accademico di riferimento.

2. Possono essere rinnovati, alle medesime condizioni e per un periodo massimo di cinque anni, gli incarichi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Possono essere rinnovati, per un solo anno alle medesime condizioni, i contratti di cui all'art. 7 del presente regolamento. Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, basata anche sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura di riferimento sull'attività svolta nell'anno accademico precedente.

Art. 19 - Scuole di Specializzazione e Master

1. Gli incarichi esterni di insegnamento e di attività di tutoraggio nelle Scuole di Specializzazione e nei Master universitari sono stipulati, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento, dai relativi Direttori e soggetti responsabili, previa deliberazione dei rispettivi Organi competenti. Essi recano esatta indicazione dell'impegno didattico e dell'attività formativa richiesta, nonché del trattamento economico comprensivo di eventuale rimborso spese, sulla base dei parametri definiti dai predetti Organi nel rispetto della normativa di

riferimento e delle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico.

2. L'elenco degli incarichi affidati è trasmesso al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione per le verifiche e determinazioni di rispettiva competenza.

Art. 20 – Attività di insegnamento frontale nei Dottorati di ricerca

1. Le attività di insegnamento all'interno dei Corsi di Dottorato sono affidate ad esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, mediante lettera del Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso, previa proposta deliberata dal Collegio dei Docenti del Corso. La lettera reca esatta indicazione dell'impegno didattico, nonché del trattamento economico comprensivo di eventuale rimborso spese, sulla base dei parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione e delle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico. La lettera è controfirmata dall'interessato per accettazione.

2. L'elenco degli incarichi è trasmesso al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di valutazione per le verifiche e determinazioni di rispettiva competenza.

Art. 21 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica agli incarichi didattici da attribuirsi a partire dall'anno accademico 2012/2013, nonché, per i contratti non ancora perfezionati, si applicano anche gli artt. 14, 19 e 20 del presente regolamento.

Art. 22 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo *on line* di Ateneo.

2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento in materia.

D.R. N. 1275/2012
Pr. N. 42214
del 13/09/2012

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;

- Visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, successivamente

modificata dalla Legge 4 marzo 2009 n. 15 e dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102;

- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

- Viste le norme relative al collocamento a riposo per limiti di età dei docenti universitari e, in particolare l'art. 9, comma 21, della Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

- Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 5, comma 10 ter;

- Tenuto conto delle novità introdotte in materia previdenziale;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e, in particolare, l'art. 4, comma 7;

- Visto il D.R. n. 719 del 21.10.2009 di emanazione del "Regolamento per l'incentivazione del pensionamento volontario anticipato dei professori di prima e seconda fascia", modificato con D.R. n. 278 del 12 aprile 2010, e integralmente sostituito con D.R. n. 848/2011 del 19 maggio 2011;

- Visto il D.R. n. 170/2012 del 7 febbraio 2012 con il quale, a decorrere dal 10 gennaio 2012, veniva sospesa l'efficacia del "Regolamento di Ateneo per l'incentivazione del pensionamento volontario anticipato dei professori di prima e seconda fascia" emanato con D.R. n. 848/2011, in applicazione dell'art. 8 del Regolamento medesimo;

- Ritenuto opportuno, in linea con le nuove esigenze dell'Ateneo, mantenere operativo uno strumento regolamentare spostandone l'attrattività sul versante dei vantaggi alternativi a quello economico in favore di incentivi ai dipartimenti per istituire assegni di ricerca;

- Vista la delibera n. 7 del 18 luglio 2012 con la quale il Senato Accademico esprimeva parere favorevole in merito alla riformulazione del sopracitato Regolamento;

- Vista la delibera n. 4 del 27 luglio 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava la riformulazione del sopracitato Regolamento per l'incentivazione del pensionamento volontario anticipato dei professori di prima e seconda fascia;

- Sentito il Direttore Amministrativo;

DECRETA

Articolo unico

1. E' emanato il "Regolamento per l'incentivazione del pensionamento volontario dei professori", nel testo di cui all'Allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento.

2 Il Regolamento di cui al comma 1 sostituisce integralmente il "Regolamento di Ateneo per l'incentivazione del pensionamento volontario anticipato dei professori di prima e seconda fascia" emanato con D.R. n. 848/2011 del 10 maggio 2011, la cui efficacia era stata sospesa con D.R. n. 170/2012 del 7 febbraio 2012 a far data dal 10 gennaio 2012, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo *On line* di Ateneo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 13 settembre 2012

IL RETTORE

Prof. Angelo Riccaboni

Allegato 1 al D.R. N. 1275 del 13/09/2012

Regolamento per l'incentivazione del pensionamento volontario dei professori

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di incentivazione del pensionamento volontario anticipato, rispetto al collocamento a riposo per limiti di età, dei professori di prima e seconda fascia che siano:

- a) in possesso dei requisiti di età anagrafica per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia ed abbiano maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva;
- b) in possesso dei requisiti di età anagrafica per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia ma non abbiano ancora maturato i 40 anni di anzianità contributiva.

Art. 2 – Conferimento di insegnamento gratuito

1. Il professore in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 può presentare domanda di incarico di insegnamento secondo le indicazioni della programmazione didattica annuale.

2. Dopo l'effettivo collocamento in pensione, il Rettore, su proposta del Dipartimento interessato, stipula con il professore di cui al comma 1 un contratto di insegnamento a titolo gratuito ai sensi dell'art. 23, co. 1 L. 240/10, per lo svolgimento di attività didattica nel settore scientifico disciplinare cui il professore apparteneva, ovvero in un settore

affine.

3. Tale contratto è di durata annuale ed è rinnovato, su richiesta dell'interessato, fino a un massimo di cinque anni accademici e, di norma, fino al compimento del massimo di età anagrafica previsto per il pensionamento d'ufficio.

4. Il professore collocato in pensione con almeno tre anni di anticipo rispetto al proprio limite di età, che vanti una significativa produttività scientifica e che abbia già a disposizione fondi di ricerca di entità non inferiore a €5.000,00=, ha inoltre la possibilità, su propria richiesta, previo parere favorevole del Dipartimento di riferimento, e previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di portare a termine le proprie ricerche. Nel rispetto della normativa relativa alle diverse tipologie dei fondi di ricerca, il professore manterrà la titolarità scientifica, previa disciplina del rapporto con l'Ateneo mediante apposito contratto che regolerà le responsabilità e le modalità di affidamento ad altro docente delle pratiche amministrative e continuerà a frequentare il Dipartimento fino ad un massimo di due anni oltre il termine ultimo per il collocamento a riposo per limiti di età, anche senza lo svolgimento di alcuna attività didattica, usufruendo dei suoi servizi.

5. Il professore continua ad essere computato nella consistenza numerica del Dipartimento ai fini della distribuzione degli spazi e delle risorse.

6. Il professore, durante il periodo di validità del contratto di insegnamento, può partecipare alle sedute dei Consigli della struttura didattica di riferimento, con voto consultivo, per questioni inerenti alla didattica, tranne che in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento di contratti o incarichi di insegnamento.

Art. 3 – Incentivazione per il Dipartimento

1. Al Dipartimento di riferimento del docente viene attribuito un finanziamento pari al costo di un assegno di ricerca in base alla normativa vigente e secondo le procedure dalla stessa previste. Qualora il professore cessi dal servizio con uno o due anni di anticipo rispetto ai propri limiti di età, l'assegno verrà finanziato per un anno; qualora il professore cessi dal servizio con tre o più anni di anticipo rispetto ai propri limiti di età, l'assegno verrà finanziato per due anni.

Art. 4 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento trova applicazione per i professori cessati dal servizio dopo la sospensione del regolamento previgente.

2. Gli incentivi *ad personam* previsti dai precedenti regolamenti sono corrisposti per l'attività didattica.

Art. 5 – Ambito temporale di applicazione

1. Il presente regolamento esaurisce i propri effetti nel caso in cui intervengano norme di carattere nazionale incompatibili con la regolamentazione in esso contenuta.

2. In previsione di sostanziali modifiche legislative della materia disciplinata dal presente Regolamento, il Rettore può sospenderne l'efficacia. In tal caso, restano fermi i diritti acquisiti, nelle forme e nei modi che saranno consentiti dalla legge.

Art. 6 – Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Divisione atti normativi
e affari istituzionali

D.R. n. 1361/2012
Prot. 45161
del 3.10.2012

IL RETTORE

- *Viste le leggi sull'istruzione universitaria;*
- *Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'articolo 6;*
- *Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 125;*
- *Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Capo II del Titolo V;*
- *Visto il Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", con particolare riferimento all'art. 11, comma 6;*
- *Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, "Disposizione urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" - c.d. "spending review bis", con particolare riferimento all'art. 1, commi 7, 13 e 14;*
- *Visto il Regolamento per l'amministrazione, la*

finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 375/99-2000 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

- *Visto il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi per l'esecuzione di lavori in economia dell'Università degli Studi di Siena" emanato con D.R. n. 813 del 9 giugno 2003;*

- *Visto il "Regolamento per la gestione dei lavori e servizi in economia di competenza dell'Ufficio Tecnico dell'Università degli Studi di Siena", emanato con D.R. n. 1973/2011 del 9 novembre 2011 che disciplina le peculiari acquisizioni di lavori, beni e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura da effettuare "in economia" da parte dell'Ufficio Tecnico;*

- *Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, e in particolare l'art. 4, comma 6;*

- *Considerata la necessità, anche a fronte di più recente normativa, di un aggiornamento della disciplina contenuta nel Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi per l'esecuzione di lavori in economia emanato con D.R. n.813/2003, volto a consentire la definizione e lo snellimento dei procedimenti, oltre alla realizzazione di maggiori economie di spesa;*

- *Vista la proposta di regolamento elaborata dal gruppo di lavoro coordinato dal Direttore Amministrativo e istituito con la D.D.A. n. 73 del 20 giugno 2011 integrata dalla D.D.A. n. 81 del 23 giugno 2011;*

- *Vista la Delibera n. 10 dell'11 settembre 2012 con la quale il Senato Accademico esprimeva parere favorevole sulla sopracitata proposta;*

- *Vista la Delibera n. 5 del 28 settembre 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche della Relazione tecnica del Direttore Amministrativo allegata alla predetta proposta, approvava il nuovo Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia dell'Università degli Studi di Siena;*

- *Ravvisata la necessità e l'urgenza di aggiornare e integrare la normativa di Ateneo, anche in vista dell'attuazione, a breve, del nuovo assetto organizzativo dell'Università, in applicazione della Legge n. 240/10 e successivi decreti attuativi;*

DECRETA**Articolo unico**

1. È emanato il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia dell'Università degli Studi di Siena, che sostituisce integralmente il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 813 del 9 giugno 2003, nel testo allegato al presente provvedimento di cui

costituisce parte integrante.

2. Le nuove disposizioni del Regolamento di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data del presente decreto. Dalla medesima data sono abrogate le disposizioni del Regolamento emanato con D.R. n. 813/2003.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 2 ottobre 2012

IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

Allegato al D.R. n. 1361 del 2.10.2012

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Art. 1

(Obiettivi)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'effettuazione delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte dell'Università degli Studi di Siena.

2. Le procedure di cui al presente regolamento sono attuate nel rispetto dei principi generali di programmazione previsti dalla normativa vigente¹.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- **"Codice"**: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.;

- **"Regolamento di attuazione"**: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

- **"Amministrazione"**: aree dell'Amministrazione centrale dell'Università e ogni altra articolazione dell'Amministrazione Generale dotata di autonomia decisionale tra cui, in primo luogo, i

Dipartimenti;

- **"Operatore economico"**: imprenditore, fornitore o prestatore di servizi, o raggruppamento o consorzio di essi, sia persona fisica o persona giuridica o ente senza personalità giuridica, compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), che offra sul mercato la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

- **"Spese in economia"**: acquisizioni effettuate mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario aventi ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto (con o senza opzione per l'acquisto) di prodotti o la prestazione di servizi, nei limiti d'importo e di natura previsti dal presente regolamento;

- **"Ordinarie procedure concorsuali"**: procedure aperte, ristrette, negoziate, dialogo competitivo, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione disciplinate dal "Codice" e dal "Regolamento di attuazione";

- **"Convenzione quadro"**: accordo concluso tra l'Amministrazione e uno o più operatori economici, allo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

- **"Responsabile del procedimento"**: Responsabile del procedimento unico per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione individuato dall'Amministrazione nell'ambito dei propri dipendenti, con le modalità specificate nel presente regolamento e integrate, per quanto occorra, dal Regolamento di attuazione;

- **"Responsabile tecnico o tecnico-scientifico"**: persona in possesso delle competenze tecniche o tecnico scientifiche adeguate a individuare le specifiche dei beni e servizi da acquisire, quali, ad esempio, i responsabili dei fondi di ricerca o di prestazioni effettuate nel prevalente interesse della committenza (conto terzi) ovvero di fondi destinati al funzionamento o alle attrezzature di laboratori, nonché altro soggetto individuato dal responsabile del procedimento, in caso di acquisizione di beni o servizi caratterizzati da implicazioni che richiedano una valutazione tecnica;

- **"Profilo committente"**: pagina web² dell'Università dedicata alla pubblicazione degli atti e le informazioni previste dal "Codice";

- **"Mercato elettronico"**: mercato digitale realizzato dalla stessa Amministrazione, da altri soggetti pubblici o dal ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip s.p.a. (MePA) o da altre centrali di acquisto per l'acquisizione di beni e servizi offerti da fornitori abilitati;

¹ - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

- Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Siena.

² www.unisi.it/ateneo/concorsi-e-qare/qare-e-appalti

Art. 3*(Ambito di applicazione)*

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia si attua nel rispetto dei principi generali di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e di programmazione di approvvigionamenti di beni e servizi come disciplinati dalla legge, dalle disposizioni e dai regolamenti interni ed è prevista quando sussistano entrambe le seguenti condizioni:

a) per la spesa complessiva, al netto dell'I.V.A., entro le soglie comunitarie previste dalla normativa vigente³;

b) per le categorie di beni e servizi di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. Il ricorso alle procedure in economia è altresì consentito nei casi particolari previsti dalla legge⁴.

3. Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di utilizzare le procedure semplificate previste dal presente regolamento.

Art. 4*(Aggregazione della domanda e convenzioni quadro di Ateneo)*

1. Periodicamente l'Amministrazione procede alla rilevazione della necessità di beni e servizi allo scopo di individuare i casi in cui sia conveniente e/o opportuno procedere alla stipula di convenzioni quadro aperte all'adesione di qualsiasi articolazione organizzativa dell'Amministrazione stessa. La mancata adesione agli accordi quadro deve essere congruamente motivata.

2. Qualora le articolazioni amministrative dotate di autonomia decisionale intendano procedere in via autonoma ad acquisizioni di beni e servizi comparabili con quelli offerti, esse hanno l'obbligo di utilizzare come limiti massimi i parametri qualità

³ cfr. art. 125, co. 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. *(Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € 200.000,00 [...] Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248).*

⁴ cfr. art. 125, co. 10) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. *(L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:*

a) *risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*

b) *necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*

c) *prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*

d) *urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.)*

prezzo contenuti nelle convenzioni quadro attivate da Consip s.p.a. o da altre centrali pubbliche di acquisto, ovvero se più convenienti, nelle convenzioni quadro di Ateneo di cui al comma precedente.

Art.5*(Limiti di spesa)*

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa:

a) per importi inferiori a 40.000,00⁵ euro, al netto dell'I.V.A., in affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Gli affidamenti diretti avvengono in osservanza dei principi di economicità, efficienza, efficacia, parità di trattamento e rotazione degli operatori economici. Essi sono preceduti, laddove necessario o utile, da indagini di mercato, condotte con modalità adeguate e con costi proporzionati rispetto all'importo dell'acquisizione e dall'accertamento della congruità dei prezzi effettuato anche avvalendosi dei cataloghi pubblicati sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

b) per importi pari o superiori a 40.000,00 euro e fino al limite della soglia comunitaria, al netto dell'I.V.A., previa consultazione di almeno 5 operatori economici, secondo le procedure previste dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 6*(Categorie di beni e servizi)*

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione delle seguenti categorie di beni e servizi e nei limiti richiamati nell'art. 2 del presente "Regolamento":

a) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre;

b) manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Università;

c) acquisizione di servizi di consulenza, studi, ricerca, analisi, indagini e rilevazioni, traduzioni, interpretariato;

d) pubblicità di bandi di gara e di concorso, avvisi a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione;

e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, anche in forma multimediale;

f) acquisizione di servizi di rilegatura di libri e pubblicazioni;

g) lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva;

h) acquisizione di servizi postali, di trasporto, spedizione, facchinaggio, traslochi, deposito e

⁵ art. 125, co. 11) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. *([...] Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.)*

magazzinaggio;

- i) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o per rappresentanza;
- j) acquisto di cancelleria, toner, materiale fotografico;
- k) acquisto e locazione di terminali, computer, stampanti, macchine fotocopiatrici e a stampa, attrezzature audio-video e materiale informatico di supporto apparati e servizi informatici mobili ed altre attrezzature d'ufficio, nonché loro manutenzione e riparazione;
- l) acquisto di attrezzature, strumenti, arredi e materiali di consumo per la ricerca, la didattica e i servizi e relativa manutenzione;
- m) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telematiche e di telecomunicazione in genere;
- n) spese per allacciamenti di energia elettrica e termina, di gas e spese per allacciamenti e consumo di acqua consumo;
- o) acquisizione del servizio di smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura;
- p) acquisto e noleggio di mezzi di trasporto nonché loro manutenzione, revisione, riparazione, custodia e rimessaggio; acquisto di parti di ricambio, accessori e materiali di consumo;
- q) acquisto, manutenzione, revisione e riparazione di apparecchi e strumenti antincendio e antifurto, provvista di dispositivi per la protezione e la sicurezza sul lavoro;
- r) acquisto di apparecchiature e materiali per la segnaletica;
- s) acquisto di vestiario di servizio nonché spese di lavatura, stiratura e riordino dei medesimi;
- t) spese per corsi di formazione, aggiornamento e addestramento del personale;
- u) acquisizione di servizi finanziari e assicurativi;
- v) acquisizione di servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, e servizi analoghi e acquisto del relativo materiale di consumo;
- w) acquisto di fiori, piante e prodotti e servizi per giardinaggio;
- x) acquisizione di servizi di vigilanza, custodia e portierato;
- y) acquisizione di servizi di cura e governo di animali e stabulari;
- z) acquisto di generi alimentari.

PARTE II – PROCEDURE DI ACQUISTO IN ECONOMIA

Art. 7

(Responsabile Unico del Procedimento)

1. Per ogni acquisizione in economia è individuato un Responsabile Unico del Procedimento conformemente a quanto previsto dal "Codice" e

dal "Regolamento di attuazione"⁶. Il Responsabile unico del procedimenti svolge tutti i compiti relativi alla programmazione, progettazione e alle procedure di affidamento, vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, verificando la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. Fermo l'obbligo di vigilanza, tali compiti possono essere parzialmente delegati a perone di adeguata competenza.

2. Ai fini del presente regolamento sono Responsabili del Procedimento:

- per gli acquisti del Centro di Spesa di Ateneo: i responsabili individuati secondo l'organizzazione interna;
- per gli acquisti degli altri Centri di Spesa: i rispettivi responsabili amministrativi.

Art. 8

(Responsabile tecnico o tecnico-scientifico)

1. Nei procedimenti di acquisizione di beni o servizi il titolare dei fondi assume la veste di Responsabile tecnico-scientifico.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento, con la decisione a contrattare di cui al successivo art. 9 comma 1, ovvero con l'atto sostitutivo di cui all'art. 9 comma 2, può nominare un Responsabile tecnico del procedimento qualora il bene o servizio da acquisire richieda, per la sua corretta individuazione, competenze specifiche.

3. Al Responsabile tecnico e tecnico-scientifico compete:

- la definizione delle specifiche tecniche prestazionali del bene o servizio da acquisire;
- l'identificazione degli operatori economici fornitori del bene o del servizio richiesto, sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'art.4;
- l'effettuazione delle verifiche di regolare esecuzione della prestazione.

Art. 9

(Decisione a Contrattare)

- La decisione a contrattare oltre la soglia di € 50.000,00⁷ è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per il Centro di spesa di Ateneo e dal Consiglio di Dipartimento o dal corrispondente organo collegiale per gli altri centri di spesa.

2. Nei casi in cui si acquisiscano beni e/o servizi per spesa inferiore alla soglia sopra indicata, il procedimento prende avvio con atto di analoga finalità, adottato dal responsabile del procedimento. Il procedimento è proporzionale ed

⁶ cfr. artt. 10 e 125 del D.Lgs 163/06 s.m.i. e artt. 272, 273, 274 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.

⁷ Tali limiti decisionali corrispondono all'attuale Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Siena: il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità che recepirà la normativa introdotta dalla 240/10 e relativi decreti attuativi, potrà stabilire soglie diverse.

adeguato alla natura e all'importo dell'acquisizione.

3. Con la decisione a contrattare o con l'atto di cui al precedente comma 2, le funzioni di responsabile del procedimento possono essere delegate ad altro dipendente di qualifica e competenza adeguate. Ove occorra, con il medesimo atto è indicato il responsabile tecnico o tecnico-scientifico di cui al precedente art. 8.

4. Per le acquisizioni relative alla esecuzione di progetti ricerca, ovvero all'assolvimento delle obbligazioni derivanti da contratti per attività conto terzi, nonché per altre attività dotate di fondi finalizzati, la decisione a contrattare è adottata su richiesta degli assegnatari dei fondi stessi.

Art. 10

(Procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi)

1. L'acquisizione in economia da parte dell'Università, può essere effettuata:

- a) in amministrazione diretta, quando i servizi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio;
- b) a cottimo fiduciario cui secondo quanto previsto all'art. 12 del presente Regolamento o tramite procedure di acquisizione elettroniche di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 11

(Acquisizione di beni e servizi tramite procedure elettroniche)

1. Le acquisizioni di beni e servizi vengono effettuate, quando attive e più convenienti, obbligatoriamente ricorrendo alle convenzioni o accordi-quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali, o dall'Ateneo, o in via autonoma, nel rispetto dei parametri qualità-prezzo di cui alle convenzioni o accordi-quadro stessi come limite massimo.

2. In assenza di convenzioni o accordi-quadro di cui al comma 1 del presente articolo, le acquisizioni vengono effettuate, in via preferenziale, attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

3. Qualora questi strumenti non siano disponibili o vantaggiosi o adeguati alle esigenze di acquisto, si applica la disciplina di cui al successivo art. 12.

Art. 12

(Acquisizione di beni e servizi a cottimo fiduciario)

1. Per l'acquisizione di beni e servizi a cottimo fiduciario l'Università, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, individua, sulla base di indagini di mercato o ricorrendo all'Albo dei Fornitori di cui all'art. 17, almeno cinque operatori economici, a cui invia la lettera di invito contenente:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative

caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

- b) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - c) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
 - e) termine di presentazione delle offerte;
 - f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - g) le garanzie richieste all'affidatario del contratto, in base al "Codice";
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
 - j) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - k) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - l) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del "Codice" e del "Regolamento di attuazione"⁸;
 - m) le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'operatore economico è destinato a svolgere l'attività contrattuale;
 - n) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso una scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Università dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, e nella quale sono riportati i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di unicità del bene o servizio da acquisire e quando sussistono ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, in relazione alle disposizioni di legge⁹.
4. È in ogni caso fatta salva la necessità di una indagine di mercato, condotta nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del presente regolamento.

Art. 13

(Requisiti degli affidatari)

1. Gli operatori economici affidatari dei servizi e

⁸ cfr. artt. 135-140 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e art. 298 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.

⁹ cfr. art. 57, co. 2 del D.Lgs 163/06 s.m.i.

delle forniture devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previste dal "Codice"¹⁰.

2. Si prescinde dalla verifica dei requisiti caso per caso qualora l'Ateneo si doti dell'albo dei fornitori di cui al successivo art. 17.

Art. 14

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi non sono soggette agli obblighi di pubblicità previsti per gli affidamenti sotto soglia¹¹; tuttavia, devono sempre essere rispettati i principi della massima trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a € 20.000,00¹² è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo committente dell'Ateneo.

3. Per le acquisizioni di importo superiore a € 50.000,00¹³ è obbligatorio inviare all'"Osservatorio Regionale dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture", attraverso la procedura informatica predisposta, le seguenti comunicazioni:

- a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dell'invito, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario;
- b) entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio dei servizi e delle forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Art. 15

(Assunzione delle obbligazioni verso terzi)

1. All'ordinativo di spesa e all'assunzione in altra forma delle obbligazioni verso terzi provvede:

- per il Centro di Spesa di Ateneo, il Direttore Amministrativo/Generale o persone da questi delegate;
- per gli altri Centri di Spesa: il Responsabile Unico del Procedimento¹⁴.

2. All'assunzione dell'obbligazione si perviene nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università degli Studi di Siena¹⁵.

¹⁰ cfr. art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

¹¹ cfr. art. 331, co. 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.

¹² cfr. art. 331, co. 3 e art. 334 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

¹³ cfr. art. 7, co. 8 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

¹⁴ L'Ufficio per gli acquisti di beni e servizi sarà disponibile per la necessaria consulenza e assistenza.

¹⁵ cfr. art. 43 del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Siena

Art. 16

(Verifica della prestazione e relazione conclusiva)

1. I contratti di forniture e servizi sono soggetti a verifica di regolare esecuzione al termine del rapporto contrattuale o, qualora la natura della prestazione lo richieda, periodicamente.

2. La verifica della prestazione è affidata al Responsabile Unico del Procedimento o, quando individuato, al Responsabile tecnico o tecnico-scientifico, ed è diretta a certificare la conformità della prestazione rispetto a quanto previsto dal contratto, nonché ad accertare la corrispondenza tra i dati contabili e i documenti giustificativi e quanto eseguito.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento, in casi motivati, può avvalersi del parere di un tecnico.

4. Al termine della verifica, il Responsabile Unico del Procedimento redige una relazione sintetica motivata, con dettaglio proporzionato al valore della fornitura, che contenga gli estremi del contratto, i criteri di aggiudicazione della fornitura, le modalità di verifica della prestazione, il tempo prescritto per la sua esecuzione e la data di ultimazione della stessa, l'importo totale o l'importo a saldo da pagare e certificazione della regolare esecuzione.

5. Successivamente alla certificazione della regolare esecuzione è possibile procedere al pagamento del saldo e allo svincolo delle eventuali garanzie prestate dall'esecutore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto.

Art. 17

(Albo dei Fornitori)

1. L'Università può dotarsi di un albo dei fornitori, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, a cui possono iscriversi gli operatori economici che hanno interesse alle procedure di acquisto in economia.

2. L'albo dei fornitori viene aggiornato con cadenza triennale; tuttavia, l'iscrizione e la cancellazione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla legge e dall'Università all'albo dei fornitori sono sempre ammesse.

3. L'iscrizione all'albo dei fornitori non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

Art. 18

(Norme finali)

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 125 comma 10 del "Codice". Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare al "Codice", al "Regolamento di attuazione" e alla

normativa interna di Ateneo¹⁶.

2. Ogni intervento normativo di rango superiore che interverrà nelle materie disciplinate dal presente regolamento sarà automaticamente recepito e attuato nelle specifiche disposizioni in esso contenute.

3. Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione con Decreto Rettorale, sostituendo il Regolamento per le spese in economia emanato con D.R. 813/2002-03, che alla stessa data dovrà intendersi abrogato.

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. N. 1529/2012
Pr. N. 47960
del 18.10.2012

IL RETTORE

- *Viste le leggi sull'istruzione e sull'autonomia universitaria;*

- *Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;*

- *Vista la Legge 30 dicembre 2010, N. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 6, comma 10 e l'art. 23;*

- *Visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 49, comma 1 lett. l), nn. 1) e 2);*

- *Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;*

- *Visto il D.R. n. 1262/2012 dell'11 settembre 2012, con il quale veniva emanato il Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento a personale non di ruolo dell'Università degli Studi di Siena, che sostituiva integralmente il Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento di cui al D.R. n. 1388 del 29 luglio 2011, in considerazione delle modifiche introdotte alla Legge 240/2010 e rilevata, da parte del Senato Accademico, l'opportunità di diversificare la disciplina per i casi di insegnamenti da erogare nei corsi di studio di primo e secondo livello, rispetto a quelli di terzo*

livello;

- *Vista la delibera dell'11 settembre 2012, con la quale il Senato Accademico - alla luce delle rassicurazioni acquisite per le vie brevi presso il Ministero della Funzione Pubblica, in merito alla possibilità di attribuire incarichi di insegnamento al personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Ateneo - approvava alcuni emendamenti al Testo del sopracitato Regolamento, dando altresì mandato al Delegato del Rettore alla Didattica, al Direttore Amministrativo e agli Uffici competenti, di revisionarne la forma, per renderlo più chiaro e armonizzarne le varie parti, prima di sottoporlo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;*

- *Vista la delibera del 28 settembre 2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava, per quanto di competenza, il sopracitato Regolamento come modificato, rinviandone il testo al Senato Accademico per la definitiva approvazione;*

- *Vista la delibera dell'11 ottobre 2012, con la quale il Senato Accademico approvava in via definitiva le modifiche al sopracitato Regolamento vigente, con alcune precisazioni relative, in particolare, all'applicabilità dell'Articolo 19 proposto ai Corsi di Formazione, di Aggiornamento Professionale e alle Summer School - per il conferimento degli incarichi di insegnamento e di tutoraggio - nonché all'applicabilità del medesimo articolo anche ai Corsi di Perfezionamento - per i soli incarichi di tutoraggio - stante la conferibilità diretta degli incarichi di insegnamento in capo al Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso medesimo, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 162/82;*

- *Sentito il Direttore Amministrativo;*

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena" che modifica e sostituisce integralmente, nel testo di cui all'*Allegato 1*, facente parte integrante del presente provvedimento, il "Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento a personale non di ruolo dell'Università degli Studi di Siena" emanato con D.R. n. 1262/2012 dell' 11 settembre 2012.

2. Le disposizioni del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena" di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo *on-line*; dalla stessa data, sono abrogate le disposizioni del "Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento a personale non di ruolo dell'Università degli Studi di Siena" emanato con

¹⁶ Statuto e Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Università degli Studi di Siena.

D.R. n. 1262/2012 dell' 11 settembre 2012.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Siena, 17 ottobre 2012 **IL RETTORE**
Prof. Angelo Riccaboni

Allegato 1 al D. R. n. 1529 del 17.10.2012

Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- **per corsi di studio**, i corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi per il conseguimento di master universitari e quelli di Tirocinio Formativo Attivo;
- **per strutture didattiche**, le Facoltà e, con la soppressione di queste, i Dipartimenti;
- **per collaborazioni coordinate e continuative**, le attività di lavoro caratterizzate da coordinazione, continuità e natura prevalentemente personale dell'opera, senza vincolo di subordinazione;
- **per incarichi didattici**, gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative;
- **per contratto a titolo gratuito**, contratto per il quale la prestazione di un soggetto non produce a carico dell'Ateneo alcuna obbligazione di carattere pecuniario;
- **per contratto a titolo oneroso**, il contratto che si fonda sullo scambio di prestazioni economicamente apprezzabili;
- **per professori a contratto**, i titolari di incarichi di insegnamento affidati con contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici nei corsi di studio attivati nell'Università di Siena a soggetti italiani e stranieri in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 3 - Programmazione didattica

1. Gli incarichi di insegnamento disciplinati dal presente regolamento sono attribuiti nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate dagli Organi di Governo dell'Ateneo e del Codice Etico, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura didattica.
2. Le strutture responsabili della programmazione didattica affidano gli incarichi di insegnamento, per ciascun anno accademico, con deliberazioni degli organi competenti, indicanti l'oggetto e la tipologia delle attività formative da svolgere, la loro durata, l'impegno orario e, in caso di incarichi retribuiti,

l'ammontare del compenso, fissato nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Incarichi conferibili e incompatibilità

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento hanno a oggetto la responsabilità delle attività formative rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, le attività di cui al comma 5, lettera d) dell'art. 10 del D.M. 270/2004, nonché le attività autonomamente scelte dallo studente di cui al comma medesimo.
2. Non possono essere destinatari degli incarichi di cui ai successivi articoli 5, 6, 7, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura didattica di riferimento dei corsi formativi per i quali si affida l'incarico di insegnamento, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo/Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione

1. E' possibile stipulare contratti per l'affidamento di corsi o moduli di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale.
2. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da conferire è effettuata dall'organo competente della struttura didattica responsabile. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo, che può anche individuare specifiche categorie professionali ritenute di per sé idonee in relazione alla peculiarità dell'attività da svolgere, e fornire ogni altra indicazione utile, svolge verifiche *ex post* sulla congruità dei C.V. delle persone incaricate.
3. Sulla base delle proposte deliberate dalle strutture responsabili della programmazione didattica, che contengano l'indicazione dei dati di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, i contratti sono stipulati dal Rettore, o da un suo delegato.
4. Il numero di contratti a titolo gratuito, non comprensivo di quelli stipulati nell'ambito dei protocolli di intesa e delle convenzioni di cui al successivo comma 5, non può superare, nell'anno accademico di riferimento, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Ai titolari dei contratti a titolo gratuito può essere riconosciuto il rimborso delle spese di missione nell'ambito del budget della struttura didattica.
5. I dipendenti di enti pubblici, e in particolare il personale dell'area sanitaria e i dipendenti delle istituzioni di ricerca svolgono attività didattica a

titolo gratuito o oneroso, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra l'Ateneo e gli stessi enti e/o istituzioni. Alle strutture didattiche che propongono l'affidamento dell'incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico.

6. Gli incarichi di insegnamento a titolo oneroso di cui al presente articolo sono retribuiti in misura non inferiore a quelli di cui all'art. 7.

Art. 6 – Conferimento diretto a docenti di altre Università italiane

1. Il Rettore, su proposta delle strutture didattiche e previo nulla osta del Rettore dell'Università di appartenenza può affidare incarichi di insegnamento in modo diretto a docenti di altre Università italiane.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere affidati a titolo gratuito o oneroso. Nel caso di affidamento a titolo oneroso, l'importo, stabilito dalla struttura didattica interessata, deve rientrare nel *budget* ad essa attribuito. Ai fini fiscali e previdenziali, il compenso è considerato trattamento economico assimilato a lavoro dipendente.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, se conferiti a titolo gratuito, non rientrano nel limite del 5% richiamato all'art. 5, comma 4.

Art. 7 – Conferimento mediante selezione

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, le strutture didattiche possono programmare e deliberare l'attivazione di procedure di valutazione comparativa per il conferimento, a titolo oneroso, di incarichi di insegnamento per fare fronte a specifiche esigenze di didattica, anche integrativa, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle strutture medesime, nel rispetto delle linee di indirizzo per la programmazione didattica approvate dal Senato Accademico, del Codice Etico nonché della trasparenza della procedura e della pubblicità degli atti.

2. Ai fini della predisposizione dei bandi di selezione, la struttura didattica interessata indica su quali fondi trovano copertura finanziaria i contratti proposti. L'importo da considerare per la prenotazione di impegno deve essere il massimo prevedibile in relazione al compenso lordo percipiente e ad ogni onere ricadente sull'Università. Al momento della stipula del contratto viene assunto l'impegno di spesa definitivo.

Art. 8 – Procedura, criteri e modalità di

selezione

1. Il Responsabile della struttura didattica chiede l'avvio delle procedure di selezione di cui al comma 1 dell'art. 7, per le quali l'Amministrazione emette uno o più bandi che devono espressamente contenere i seguenti elementi:

a) la denominazione del corso di insegnamento; il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente; il numero di ore del corso; la durata del contratto;

b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;

c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando-nell'Albo *on line* dell'Ateneo;

d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili;

e) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere:

I) attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari degli studenti;

II) titoli acquisiti (es: dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche);

III) eventuali pubblicazioni.

2. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate della seguente documentazione:

a. *curriculum* dell'attività didattica, scientifica e professionale;

b. elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla struttura didattica.

3. La procedura di selezione è svolta da una commissione nominata dalla struttura didattica e composta da almeno tre membri, di cui almeno uno afferente al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento oggetto del bando o, se non presente, a settori scientifico disciplinari affini. Ultimate le procedure di selezione, la commissione formula la graduatoria dei candidati idonei. Anche in caso di partecipazione di un unico candidato, deve esserne valutata e dichiarata l'idoneità. La commissione comunica l'esito della selezione alla struttura didattica e trasmette gli atti al Rettore per la relativa approvazione e per la stipula del contratto.

4. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si svolge la

selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

1. Sono ammessi alle selezioni per gli incarichi didattici di cui all'art. 7 coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o titolo equipollente da almeno tre anni.

2. Il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale, a parità di merito, ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui al comma 1.

3. E' possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei requisiti di cui al comma 1 in casi eccezionali previsti nel bando, con deliberazione motivata della struttura didattica e previa autorizzazione del Senato Accademico.

Art. 10 – Conferimento di incarichi a personale Tecnico-Amministrativo dell'Università degli Studi di Siena

1. Il personale tecnico-amministrativo dipendente dall'Ateneo, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, può svolgere attività didattica a seguito della procedura selettiva di cui al precedente art. 7, comma 2.

2. Gli incarichi al personale di cui al comma 1, devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m. e i., ai fini della verifica della compatibilità, anche in relazione ad eventuali altre attività extra-istituzionali con i compiti propri del contratto di lavoro. Essi sono regolati da apposito disciplinare. Al personale tecnico-amministrativo non possono comunque essere affidate più di sessanta ore di attività didattica per anno accademico. Tale attività deve svolgersi fuori dall'orario di servizio; sotto il profilo retributivo si applica la norma di cui all'art. 23, comma 2 della Legge n. 240/10 con le modalità previste dall'art.14 del presente regolamento. In caso di attività didattica in ambito di Master, si conferisce il compenso previsto per ciascuno di essi.

3. Il rapporto tra l'Università di Siena e il titolare dell'incarico, sotto il profilo fiscale e previdenziale, è assimilato al lavoro dipendente.

Art. 11 – Conferimento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le strutture didattiche, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi appositamente messi a disposizione da privati, imprese o fondazioni, possono proporre al Rettore l'affidamento di insegnamenti a contratto a

docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicazione del *curriculum* del candidato nel sito internet dell'università, sottopone la proposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 12 - Attività didattica degli assegnisti di ricerca

1. Gli assegnisti di ricerca, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, possono svolgere attività didattiche che vengono loro attribuite secondo le modalità previste dall'art. 7.

2. A ogni assegnista di ricerca non possono comunque essere affidate più di sessanta ore – da intendersi retribuite - di attività didattica per anno accademico.

Art. 13 - Ricorsi sulla decisione

1. I partecipanti alle selezioni di cui all'art. 7 possono presentare ricorso scritto al Rettore avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'esito della selezione nell'Albo *on line*; il Rettore decide entro i trenta giorni successivi con provvedimento motivato adottato previo parere vincolante di una commissione di tre membri esperti della disciplina oggetto di selezione da lui stesso nominata per l'esame del ricorso.

Art. 14 - Norme generali per i contratti

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli di cui all'art. 6 e quelli conferiti a personale tecnico-amministrativo dipendente dall'Ateneo, sono formalizzati mediante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo. Detti contratti sono sottoscritti dal Rettore o suo delegato.

2. I contratti hanno durata per l'intero anno accademico e possono essere rinnovati con le modalità previste dall'art. 18 del presente regolamento.

3. Il titolare dell'incarico assume il titolo di professore a contratto per l'anno accademico di riferimento.

4. La stipulazione dei contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

5. Il corrispettivo per l'attività di insegnamento_è modulato come segue:

a) 30% del compenso totale previa dichiarazione, da parte del Responsabile del Corso di Studio, dell'avvenuto inizio delle lezioni o dello svolgimento di altre attività didattiche;

b) 50% del compenso totale, previa dichiarazione dell'avvenuto completamento del corso di insegnamento o di altre attività didattiche, subordinata alla consegna del registro delle lezioni

validato da parte del responsabile della struttura didattica;

c) 20% (saldo finale) a conclusione degli obblighi contrattuali; nel caso di corsi di insegnamento, tali obblighi si considerano assolti con l'ultima sessione di esame dell'anno accademico di riferimento, subordinatamente alla consegna del riepilogo delle attività.

Il saldo finale viene disposto, previa dichiarazione di completa esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, da parte del Responsabile della struttura.

6. Nel caso in cui le ore di insegnamento svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso viene riportato alle ore effettivamente svolte.

Art. 15 - Compiti e doveri didattici dei professori a contratto

1. I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione della prova finale e delle eventuali prove intermedie, la somministrazione dei questionari di valutazione, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Tutte le attività formative dovranno essere riportate nel relativo registro delle lezioni e nel riepilogo delle altre attività.

3. I professori a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca.

4. Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del Responsabile della struttura didattica.

5. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:

a) ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati;

b) violazione del regime delle incompatibilità.

Art. 16 – Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti titolari di incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Art. 17 – Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di insegnamento, i dipendenti di enti pubblici devono produrre l'autorizzazione del proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa.

2. Gli assegnisti di ricerca, per lo svolgimento dell'attività didattica, devono preventivamente acquisire il *nulla osta* del docente Responsabile scientifico dell'assegno di ricerca.

Art. 18 - Durata e rinnovo degli incarichi

1. L'attività di insegnamento conferita ai sensi del presente regolamento si svolge nell'arco dell'anno accademico di riferimento e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

2. Possono essere rinnovati, alle medesime condizioni e per un periodo massimo di cinque anni, gli incarichi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Possono essere rinnovati, per un solo anno, alle medesime condizioni, i contratti di cui all'art. 7 del presente regolamento. Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, basata anche sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura di riferimento sull'attività svolta nell'anno accademico precedente.

Art. 19 –Incarichi di insegnamento nelle Scuole di Specializzazione e nei Master universitari

1. Gli incarichi esterni di insegnamento e di attività di tutoraggio nelle Scuole di Specializzazione e nei Master universitari sono affidati tramite lettera, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento, dai relativi Direttori e soggetti responsabili, previa deliberazione dei rispettivi Organi competenti. La lettera di incarico reca l'esatta indicazione dell'impegno didattico e dell'attività formativa richiesta, nonché del trattamento economico comprensivo di eventuale rimborso spese, sulla base dei parametri definiti dai predetti Organi nel rispetto della normativa di riferimento e delle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico. La lettera è controfirmata dall'interessato per accettazione. Il presente comma si applica alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per quanto compatibile.

2. L'elenco degli incarichi affidati è trasmesso alla struttura didattica di riferimento e al Nucleo di Valutazione per le verifiche e le determinazioni di rispettiva competenza.

Art. 20 – Attività di insegnamento frontale nei corsi di Dottorato di ricerca

1. Le attività di insegnamento all'interno dei Corsi di Dottorato sono affidate ad esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale, mediante

lettera del Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso, previa proposta deliberata dal Collegio dei Docenti del Corso. La lettera reca l'esatta indicazione dell'impegno didattico, nonché del trattamento economico comprensivo di eventuale rimborso spese, sulla base dei parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione e delle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico. La lettera è controfirmata dall'interessato per accettazione.

2. L'elenco degli incarichi è trasmesso al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione per le verifiche e determinazioni di rispettiva competenza.

Art. 21- Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica agli incarichi didattici da attribuirsi a partire dall'anno accademico 2012/2013; agli incarichi non ancora perfezionati, si applicano comunque gli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

Art. 22 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo *on-line* di Ateneo.

2. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel previgente regolamento in materia che viene integralmente sostituito dal presente.

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 1591/2012
Pr. N. 49465
del 26.10.2012

IL RETTORE

- *Viste le leggi sull'Istruzione universitaria:*
- *Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;*
- *Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 12;*
- *Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 6, comma 4 recante disposizioni in materia di Ricercatori di ruolo;*
- *Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e in particolare l'art. 50;*
- *Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7*

febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;

- *Vista la delibera dell' 11 settembre 2012, con la quale il Senato accademico approvava il Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/10, nel testo proposto;*

- *Vista la delibera del 28 settembre 2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione, concordate alcune precisazioni e modifiche, approvava per quanto di competenza il sopracitato Regolamento, rinviandolo al Senato Accademico per la definitiva approvazione;*

- *Vista la delibera n. 10 dell'11 ottobre 2012, con la quale il Senato accademico approvava in via definitiva il Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/10;*

- *Ravvisata la necessità e l'urgenza di dare pronta applicazione al predetto Regolamento;*

- *Sentito il Direttore Amministrativo;*

DECRETA

Articolo unico

1. È emanato il "Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/10", nel testo di cui all'*Allegato 1*, facente parte integrante del presente provvedimento.

2. Le disposizioni del Regolamento di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto all'Albo *on line* di Ateneo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on line* di Ateneo.

Siena, 26 ottobre 2012

IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

Allegato 1 al D.R. n. 1591 del 26.10.2012

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ed alle altre figure indicate dalla legge, ai quali siano affidati con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari, nei limiti delle somme che annualmente l'Ateneo destina a

questo scopo, in base alle disponibilità di bilancio e in aderenza alle esigenze della programmazione didattica.

Art. 2 – Requisiti

1. Il presente regolamento si applica ai soggetti di cui all'art. 1 che abbiano svolto tre anni di insegnamento. Agli stessi è attribuito il titolo di "Professore Aggregato".

2. Ai ricercatori universitari a tempo indeterminato e alle altre figure indicate dalla legge non in possesso del requisito di cui al precedente comma possono essere affidati incarichi di insegnamento retribuiti ai sensi del successivo art.4.

Art. 3 – Modalità di attribuzione dell'attività didattica

1. Ai soggetti interessati definiti dal presente regolamento sono attribuiti corsi e moduli curriculari su delibera della struttura di riferimento nell'ambito della programmazione didattica con la procedura dell'affidamento diretto.

Art.4 – Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva

1. Ai soggetti di cui all'art. 1, ai quali siano affidati corsi e moduli curriculari, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva fino ad un massimo di 90 ore e, comunque, nei limiti del budget disponibile. In caso di superamento della disponibilità, le ore da retribuire saranno ridotte in maniera proporzionale.

2. L'importo per ciascuna ora di insegnamento è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva è subordinata alla compilazione del Registro delle Lezioni, vistato dal Presidente del Comitato per la Didattica.

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio Borse e Premi di Studio

DDA. Rep. 1373/2012
Prot. n. 45610-III/9
04-10-2012

il Direttore amministrativo

- Vista la Legge n. 168/1989 art. 6 comma 1 e 2, "Autonomia delle Università";
- Vista la Legge n. 398/1989 "Norme in materia di borse di studio universitarie";
- Visto la Legge n. 210/1998, art. 4 comma 3;
- Visto il D.M. n. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti

l'autonomia didattica degli atenei", approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999;

- Vista la Legge n. 240/2010 art. 18, comma 5 e 6, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

- Visto il D.L. 5/2012 art. 49, lettera h, punti 4 e 5, convertito dalla Legge 35/2012;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con DR n.746/1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/1994, e successive modificazioni e integrazioni, nelle more delle disposizioni attuative del nuovo Statuto emanato con DR n. 164/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2008 che recita "Il Consiglio approva le richieste di emanazione dei bandi a condizione che siano prima versati nel casse dell'Ateneo tutti i fondi necessari alla copertura dei costi per l'intero periodo del rapporto";

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2011;

- Vista la delibera del Senato Accademico del 5 aprile 2011;

- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento in data 22 giugno 2012;

- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio studentesco in data 28 giugno 2012;

- Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 5 luglio 2012;

- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 luglio 2012;

Dispone

Art. 1

La presente disposizione disciplina le modalità per il conferimento dei premi, delle borse e dei rimborsi per attività di stage ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo online.

Art. 2

Definizioni

Per premio di studio o premio di ricerca s'intende il conferimento a posteriori di un riconoscimento in forma finanziaria o in altra forma per un'attività svolta o un risultato conseguito.

Per borsa di studio s'intende un riconoscimento finanziario attribuito allo scopo di svolgere un'attività di studio (esempio borse per la frequenza a master).

Per borsa di ricerca s'intende l'attribuzione di un

riconoscimento finanziario allo scopo di partecipare ad attività di ricerca.

Per rimborso per attività di stage s'intende il rimborso previsto dalla normativa vigente attribuito per attività svolte nelle strutture amministrative e tecniche dell'Ateneo per acquisire un'esperienza di orientamento professionale.

Art. 3

Premi di studio o di ricerca

I premi di studio o di ricerca di cui all'art. 2, comma 1, sono istituiti su finanziamenti esterni derivanti da atti di liberalità, ovvero somme provenienti da altre tipologie di finanziamenti esterni, ovvero da appositi stanziamenti deliberati dall'Ateneo.

Fatte salve specifiche disposizioni dei titolari degli atti di liberalità che vincolino l'Ateneo e che dispongano diversamente, i premi sono conferiti mediante selezione pubblica e valutazione da parte di una commissione.

Art. 4

Borse di studio

Le borse di studio di cui all'art. 2, comma 2, sono istituite su finanziamenti derivanti da atti di liberalità, da convenzioni ovvero da altre tipologie di finanziamenti esterni, ovvero da appositi stanziamenti deliberati dall'Ateneo.

Fatte salve specifiche disposizioni dei titolari degli atti di liberalità che vincolino l'Ateneo e che dispongano diversamente, le borse di studio sono conferite mediante selezione pubblica e valutazione da parte di una commissione.

Art. 5

Borse di ricerca

Le borse di ricerca di cui all'art. 2, comma 3, sono finanziate dall'Ateneo e dai Dipartimenti su fondi provenienti da progetti di ricerca, contratti, convenzioni, contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati. La loro durata è in relazione all'esperienza di ricerca da effettuare e non può comunque essere superiore a due anni.

Possono partecipare unicamente candidati che, alla data di scadenza del bando di selezione, non abbiano conseguito da più di cinque anni la laurea, la specializzazione o il master e non abbiano compiuto il 35 anno di età.

Le borse di ricerca sono conferite mediante selezione pubblica e valutazione da parte di una commissione.

La durata massima della borsa è fissata dal bando; in caso di durata inferiore ai due anni la borsa, in presenza dei corrispondenti finanziamenti, può essere rinnovata per una sola volta, purché il rinnovo sia previsto dal bando e rispetti il limite massimo di due anni complessivi.

La durata minima per le borse di ricerca è di 6

mesi.

Art. 6

Rimborsi per attività di stage

L'Università di Siena prevede programmi di tirocinio quali forme qualificanti di orientamento all'attività professionale che si svolgono all'interno delle proprie strutture. Tali attività saranno assistite da un rimborso spese, di cui all'art. 2, comma 4, secondo la normativa vigente a valere sia su fondi esterni che su eventuali fondi messi a disposizione dall'Ateneo nell'ambito delle politiche di diritto allo studio e orientamento in uscita.

Le attività di stage si svolgono solo nell'ambito dell'organizzazione amministrativa e tecnica, con esclusione delle attività di didattica e ricerca, e rispettano i vincoli di legge circa la durata.

Art. 7

Disponibilità delle risorse finanziarie

All'atto dell'autorizzazione a bandire i premi e le borse di cui all'art. 2, le risorse finanziarie necessarie devono essere presenti nel bilancio dell'Ateneo. Nei casi in cui, per disposizioni dell'ente erogatore (per esempio Unione europea, Regioni, Fondazioni od altro) l'attribuzione delle somme necessarie venga effettuata a consuntivo, l'autorizzazione al bando è di competenza del Consiglio di amministrazione. In tutti gli altri casi è di competenza del Direttore amministrativo.

Art. 8

Tutor (Responsabile scientifico)

I titolari di borse, nonché i destinatari dei rimborsi per attività di stage sono affidati ad un tutor; nel caso delle attività di stage, i tutor sono scelti tra il personale tecnico amministrativo. I tutor sono individuati nell'atto di autorizzazione a bandire di cui all'art. 7.

Art. 9

Importi delle borse e dei rimborsi

Annualmente il Consiglio d'amministrazione stabilisce gli importi minimi e massimi del valore finanziario delle borse di cui all'art. 2, comma 2, 3 e 4, salvo il fatto che l'importo non sia determinato dal soggetto erogatore del finanziamento (per esempio Unione europea, Regioni, Fondazioni od altro)

In ogni caso la borsa e il rimborso non potranno essere inferiore ai minimi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Per l'anno 2012 i minimi e i massimi importi sono così fissati:

- borsa di studio da 500,00 euro a 5.000,00 euro annui;

- borse di ricerca da 10.000,00 euro a 20.000,00 euro annui;

- rimborsi attività di stage dal minimo previsto dalla normativa fino a 6.000,00 euro per semestre.

Art. 10

Conferimento dei premi e delle borse

I premi e le borse sono conferite con Decreto rettorale, controfirmato, per la verifica di legittimità e dell'effettiva copertura della spesa, dal dirigente competente.

L'autorizzazione alle attività di stage è disposta dal Dirigente competente, previa verifica della necessaria copertura finanziaria.

Art. 11

Pagamento delle borse e dei rimborsi per stage, attività, assicurazione, incompatibilità

Fatte salve specifiche disposizioni contenute nel bando, in relazione a vincoli posti dall'ente esterno finanziatore, gli importi sono corrisposti con rate mensili posticipate.

L'attività delle borse comporta la frequentazione delle strutture indicate dall'Ateneo e i titolari delle borse sono assicurati per gli infortuni e la responsabilità civile come gli studenti. L'importo dell'assicurazione è dedotto dall'importo della borsa.

Ai fini della corresponsione della borsa e delle certificazioni eventualmente richieste, agli atti dell'ufficio competente è conservata un'attestazione, a firma del tutor, circa gli studi, le attività e le ricerche svolte durante il periodo di fruizione.

La borsa non è cumulabile con altri emolumenti nei casi previsti dalle norme e con contratti di lavoro, salvo che questi ultimi non abbiano carattere di occasionalità e siano considerati compatibili dal tutor con l'attività della borsa.

Art. 12

Interruzione dell'attività

In caso di sospensione obbligatoria per maternità, per malattia o per altre cause documentate, ritenute valide dal tutor la borsa è interrotta e ripresa al venir meno della causa d'interruzione.

In caso di rinuncia o immotivata interruzione, la borsa è revocata con Decreto rettorale, previa verifica del dirigente competente.

Nel caso in cui permanga una somma disponibile non inferiore alla possibilità di conferire la borsa per almeno sei mesi, si può dar luogo allo scorrimento della graduatoria, ovvero ad un nuovo bando, sempre che ciò sia compatibile con le disposizioni del soggetto finanziatore.

Art. 13

Regime fiscale

I premi, le borse e i rimborsi di cui al presente atto sono assoggettati alla normativa fiscale vigente al

momento dell'emanazione del bando.

Nella disposizione di emanazione dei bandi e nei decreti di assegnazione devono essere chiaramente menzionati i prelievi fiscali cui il premio o la borsa è assoggettata.

Art. 14

Bando di selezione

I bandi di selezione sono emanati con Disposizione del dirigente competente e resi pubblici sull'albo online e sulla specifica sezione del sito dell'Ateneo.

La scadenza per la presentazione delle domande è, di norma, fissata in almeno venti giorni dalla data di emanazione del bando.

Art. 15

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è indicata dal tutor ed è nominata con disposizione del dirigente competente.

Siena, 28 Settembre 2012

p. Il Direttore Amministrativo

Donatella Parrini Responsabile Divisione Orientamento
e diritto allo studio

BOLLETTINO UFFICIALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università

Parte prima	Modifiche di Statuto, Regolamenti e altra normativa interna
Parte seconda	Atti di Amministrazione

Direttore Responsabile: Salvatrice Massari

Redazione: Area Affari Generali e Legali - Divisione Atti Normativi e Affari Istituzionali - Tel. n. 0577-232370;

Fax n. 0577-232270

Stampa : "Ufficio Centro Stampa e Servizio Postale" dell'Università di Siena"

Autorizzazione del Tribunale di Siena n. 625 dell'11 marzo 1996